

pulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni ».

**2. 9. (Nuova formulazione) Governo.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 2.**

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale ».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

« È consentita, conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono ripro-

dotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma precedente, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal terzo comma, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono ».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « articolo 171-bis » sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 171-ter » ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati ».

4. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 181-ter. — 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento di detti compensi, nonché la misura della

provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni ».

\* 2. 2. Albanese.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale ».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

« È consentita, conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio am-

bito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma precedente, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal terzo comma, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono ».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « articolo 171-bis » sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 171-ter » ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati ».

4. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 181-ter. — 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto

comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento di detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni ».

\* 2. 3. Saponara, Gazzilli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:

« È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale ».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

« È consentita, conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di

ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma precedente, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal terzo comma, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono ».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « articolo 171-bis » sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 171-ter » ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal

quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati ».

4. Dopo l'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 181-*ter*. — 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento di detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni ».

\* 2. 4. Berselli, Marino, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:

« È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i

servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale ».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

« È consentita, conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-*ter* della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma precedente, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal terzo comma, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-*ter*, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-*ter*. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del

bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono ».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « articolo 171-*bis* » sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 171-*ter* » ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati ».

4. Dopo l'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 181-*ter*. — 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento di detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni ».

\* 2. 10. Copercini.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni con le*

*seguinti: reclusione fino ad un anno o con la multa non inferiore a lire un milione*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 171, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni e della multa da lire 1.000.000 fino a lire 10.000.000 ».

\*\* 2. 6. Berselli, Marino, Benedetti Valentini, Simeone, La Russa, Neri, Mantovano.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni con le seguenti: reclusione fino ad un anno o con la multa non inferiore a lire un milione*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 171, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni e della multa da lire 1.000.000 fino a lire 10.000.000 ».

\*\* 2. 7. Saponara, Gazzilli.

### **(A.C. 4953-*bis* - sezione 21)**

### **ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

riunita per l'esame e l'approvazione dell'A.C. 4953-*bis*;

considerato che la suddetta proposta di legge non regola in modo compiuto la diffusione e la distribuzione che avviene in rete di file musicali;

ritenuto che attualmente attraverso la rete si è diffuso l'uso non solo di ascoltare

brani musicali, ma anche di scaricare i cosiddetti MP3 o file musicali, utilizzando gli stessi anche per scopi commerciali, ed in tal modo eludendo le norme che tutelano le opere di ingegno,

impegna il Governo

ad assicurare una tutela più rigorosa delle opere dell'ingegno diffuse attraverso la rete adottando i provvedimenti necessari al fine di reprimere tale illecità diffusione.

**9/4953-bis/1.** Apolloni.